

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - assegni -
giurisdizione civile - giurisprudenza ordinaria e amministrativa -
Pubblico impiego privatizzato - Dipendenti ARPAV - Fondi contrattuali
- Domanda di distribuzione delle quote residue - Giurisdizione del
giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La domanda proposta dai dipendenti dell'ARPAV (Agenzia regionale per
la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto), volta ad ottenere
la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze
arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tutela
la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla
retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato
incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una
censura verificabile dal giudice in via incidentale.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022 (Rv.
666191 - 01)

Corte

Cassazione

33365

2022